

N. R.G. 1912/2019



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Emma Cosentino,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 1912/2019, promossa da:

\_\_\_\_\_ , rappresentati e  
difesi dagli Avv.ti Alberto Piccinini, Antonella Gavaudan, Sara Antonia Passante,  
elettivamente domiciliati presso il Loro studio, in Via San Felice n. 6, Bologna.

**RICORRENTE**

**contro**

**I** \_\_\_\_\_ **S.p.A.**, in persona del rappresentante legale, rappresentato e  
difeso dagli Avv.ti \_\_\_\_\_ i, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ elettivamente  
domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Via \_\_\_\_\_ .

**RESISTENTE**

**contro**

... S.p.A., in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ..., o, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Via Borgonuovo n. 16, Bologna.

**RESISTENTE**

Avente ad oggetto: Ripristino rapporto di lavoro ed altro.

### CONCLUSIONI

Il procuratore della ricorrente conclude come in ricorso perché il Tribunale voglia:

1. *Accertare e dichiarare nei confronti della convenuta ... S.p.A ... nonché di ... S.p.A. ... la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia della cessione del preteso ramo d'azienda operata in data 19 novembre 2018 con effetto dal 30 novembre 2018 dalla I ... services s.c.p.a. successivamente fusa in I ... S. ora denominata I ... A., stante l'insussistenza della fattispecie di cessione di ramo d'azienda ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. e/o art. 1406 c.c. e/o 1418 c.c. e/o 1344 c.c. e/o di ogni altra norma ritenuta applicabile e conseguentemente*
2. *Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità della cessione dei contratti individuali di lavoro dei ricorrenti da ... sia S.p.A. ora denominata ..., in mancanza di loro individuale consenso ai sensi dell'art. 1406 c.c. nonché per violazione dell'accordo sindacale del 2009 in atti.*
3. *Accertare e dichiarare la giuridica continuità, dal 30 novembre 2018, dei rapporti di lavoro dei ricorrenti alle dipendenze di in capo a ... vices s.c.p.a. successivamente fusa in I ... S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore come sopra domiciliata e per l'effetto*
4. *Dichiarare tenuta e condannare I ... al ripristino del rapporto di lavoro dei ricorrenti con mansioni corrispondenti a quelle svolte in epoca anteriore al 30 novembre 2018 o comunque equivalenti a quelle svolte sino a tale data, con il relativo trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, applicabile, ed adibizione dei ricorrenti alla sede di lavoro nella quale hanno operato in epoca anteriore alla cessione, dichiarando tenuta e condannando ...*

... ad iscrivere i ricorrenti tra i propri dipendenti con registrazione nel LUL con ogni conseguente obbligo retributivo e contributivo.

Con riserva di azionare con separato giudizio la domanda di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali ed extrapatrimoniali, conseguiti al disposto trasferimento alle dipendenze di ... pa.

#### **In via subordinata alternativa**

**Comunque**, alla luce delle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro come innanzi descritte 5. **Accertare e dichiarare** la sussistenza di una somministrazione irregolare/illecita di manodopera e la conseguente imputazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti in capo a l' ... r.A. (quale incorporante di ... , in quanto effettiva utilizzatrice delle prestazioni di lavoro e quindi accertare che il rapporto di lavoro dei ricorrenti è imputabile giuridicamente, e di fatto riferibile, ad Intesa

... er l'effetto

**6. Dichiarare tenuta e condannare Ir** ... r.A. ... ad iscrivere i ricorrenti tra i propri dipendenti con registrazione nel LUL con ogni conseguente obbligo retributivo e contributivo, con ripristino dei loro rapporti di lavoro senza soluzione di continuità ed in mansioni corrispondenti a quelle svolte in epoca anteriore al 30 novembre 2018 o comunque equivalenti a quelle svolte sino a tale data, con il relativo trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, applicabile, e prosecuzione del rapporto di lavoro senza interruzione presso la sede di lavoro nella quale hanno operato in epoca anteriore alla cessione.

#### **In ogni caso**

Dichiarare tenute e condannare le parti convenute, come sopra domiciliate e rappresentate, al pagamento degli onorari dovuti in forza dei vigenti parametri professionali, maggiorati di Iva, Cpa e spese generali del 15% in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.

Il procuratore della resistente ... lo conclude come in memoria perché il Tribunale voglia:

“... rigettare tutte le domande proposte dai lavoratori in epigrafe in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto.

*Con vittoria di spese.“*

Il procuratore della resistente Intrum conclude come in memoria perché il Tribunale voglia:

***“in via preliminare:***

*(i) respingere il ricorso avversario per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo ai ricorrenti per i motivi di cui in atti;*

***in via principale:***

*(ii) rigettarsi il ricorso avversario per tutti i motivi di cui in atto;*

***in ogni caso:***

*(iii) respingersi il ricorso avversario;*

*(iv) con vittoria di spese, diritti e onorari.”.*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

a. Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna in data 22.7.2019 i ricorrenti, per i motivi indicati, concludevano come sopra.

b. Si costituivano ritualmente in giudizio entrambe le convenute che, per i motivi indicati, concludevano come sopra.

c. Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti del 29.10.2019 si procedeva all'interrogatorio libero delle parti e veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione.

La causa veniva rinviata all'udienza del 20.12.2019 autorizzandosi il deposito di note.

All'udienza le parti insistevano nelle proprie richieste.

Con ordinanza del 20.12.2019 questo Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle parti e fissava per l'escussione dei testi l'udienza del 5.3.2020 che, su istanza di parte, veniva rinviata all'1.4.2020 e poi, stante l'emergenza sanitaria, al 9.7.2020.

All'udienza, tenuta dal GOT, venivano sentiti i testi .

All'udienza del 17.9.2020 veniva sentito il teste e .

All'udienza del 3.12.2020 venivano sentiti i testi c ] .

All'udienza del 18.2.2021 veniva sentito il teste i ]

La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 16.11.2021 autorizzandosi il deposito di note.

d. Le note venivano depositate ed all'udienza odierna le parti discutevano la causa, all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi atti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., il Giudice pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio dando contestuale lettura del dispositivo, depositato telematicamente, e riservando il deposito della sentenza con la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione entro sessanta giorni.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. La domanda è fondata e deve essere accolta.

1a. I ricorrenti assumono in ricorso e nelle note autorizzate, tra l'altro, che:

- prestavano attività lavorativa nella struttura Direzione Recupero Crediti della Intesa Sanpaolo, poi fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A.,
- i rapporti di lavoro sono stati ceduti in assenza di consenso, immediatamente prima della fusione, mediante un'operazione di scissione parziale ad una società di nuova costituzione,
- il trasferimento del preteso ramo di azienda, che ha coinvolto 494 lavoratori, manca di autonomia organizzativa, gestionale e funzionale, nonché del requisito della preesistenza,
- alla neo costituita sono stati ceduti esclusivamente i rapporti di lavoro della Direzione Recupero Crediti, con espulsione di lavoratori con funzioni eterogenee, fittiziamente aggregati in un "ramo d'azienda" per realizzare il "significativo derisking previsto dal Piano Industriale",
- l'operazione è avvenuta sostanzialmente senza cessione di beni (salvo qualche utenza telefonica, monitor e poco altro) e attività proprie (la pretesa cessionaria non ha acquisito alcun portafoglio crediti, ceduti invece alla società veicolo Intesa Sanpaolo (V), sistemi informatici, rete, programmi applicativi, sistemi operativi, data base, manutenzione, utilizzazione sono rimasti di Intesa Sanpaolo),
- il rapporto di lavoro è rimasto integrato con i colleghi di Intesa Sanpaolo, effettiva utilizzatrice delle prestazioni di lavoro,
- si è in presenza di una somministrazione irregolare di manodopera,

- in via subordinata i rapporti di lavoro vanno imputati anche in capo a Intesa Sanpaolo S.p.A.,
  - vi è violazione dell'accordo del 2009,
  - la completa documentazione relativa ai crediti sono rimasti in capo ad Intesa Sanpaolo, la sede di lavoro, le scrivanie, gli arredi, sono i medesimi di prima della cessione, la mensa è comune, sono state mantenute tutte "le credenziali tecniche", ordinano il materiale di cancelleria e quanto necessario tramite portale Ecatalog, come prima, le "timbrature" vengono registrate su un programma di Intesa, cui fa capo la gestione del personale e la direzione,
  - Intesa si è costituita per otto dei ricorrenti e non per la signora \_\_\_\_\_ er cui è decaduta dalla prova per quanto riguarda la suddetta posizione,
  - risultava dalla documentazione prodotta che Intrum, acquirente di un ramo di azienda in realtà insussistente, privo di autonomia funzionale e non preesistente, costituisce a tutti gli effetti un mero "ufficio" o "reparto" aziendale gestito da Intesa, non autonomo né "indipendente" da questa,
  - l'istruttoria espletata ha confermato la tesi dei ricorrenti,
  - incombeva sulle convenute l'onere della prova circa la sussistenza nell'operazione oggetto della impugnativa dei requisiti di cui all'art. 2112 c.c.
  - la fattispecie rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2001/23/CE che "mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica, indipendentemente dal cambiamento del titolare" (cfr. CGUE 13 giugno 2019, n. 664).
- 1b.** La resistente Intesa assume, in memoria e nelle note autorizzate, tra l'altro che:
- con lettera dell'11.3.2009 avviava la procedura prevista dall'art. 47 L. 428/90 per il trasferimento alla citata società consortile del ramo di azienda costituito dalla struttura facente capo al *Chief Operating Officer*1, oltre ai servizi di banca telefonica (*Contact Unit*),
  - la procedura si concludeva con il verbale di accordo sindacale del 23.3.2009,
  - il rapporto di lavoro del personale sarebbe proseguito senza soluzione di continuità con la cessionaria \_\_\_\_\_, con integrale conservazione del trattamento economico e normativo in essere,

- a seguito del trasferimento del suddetto ramo d'azienda, ISGS ha stipulato con ciascuna società del Gruppo appositi *services agreements* per la fornitura dei servizi afferenti alle strutture cedute,

- nel 2012 ha conferito ad \_\_\_\_\_ anche altre strutture, tra le quali la Direzione Recupero Crediti (cfr. accordo sindacale del 3.8.2012),

- il requisito della preesistenza non è previsto dalla normativa e la struttura organizzativa oggetto della cessione esisteva già all'interno dell'organizzazione aziendale della cedente

- l'intera organizzazione dedicata all'attività operativa del recupero crediti, è passata a Tersia s.p.a., è stato necessario procedere alla conclusione di vari contratti, e ciò perché \_\_\_\_\_ non era proprietaria, ad esempio dei locali, ma ne aveva la titolarità in forza di contratti di locazione,

- la cessione della proprietà degli applicativi informatici stessi non era possibile, la maggior parte degli applicativi sono utilizzati anche da \_\_\_\_\_ i dati relativi ai clienti contenuti negli applicativi sono riservati e di proprietà di \_\_\_\_\_, generalmente le società di recupero crediti operano sugli applicativi delle società mandanti,

- non vi è mai stato alcun rapporto di somministrazione tra le parti, le società hanno sottoscritto un "*contratto di servizio per le prestazioni di attività di tipo operativo*",

- non risulta "*documentalmente*" la pretesa "*direzione di \_\_\_\_\_ solo*" dell'attività svolta dai ricorrenti,

- la mancata indicazione della lavoratrice \_\_\_\_\_ nell'epigrafe dell'atto è frutto di un mero errore materiale,

- in base alle risultanze istruttorie deve escludersi che vi sia mai stata alcuna ingerenza di ISP nella gestione del personale di Intrum, l'autonomia funzionale del ramo ceduto non può essere esclusa dalla circostanza che tra \_\_\_\_\_ ed Intrum vi siano frequenti interazioni, si è verificato il trasferimento di un ramo di azienda funzionalmente autonomo.

**1c.** La resistente Intrum (già \_\_\_\_\_) adduce, in memoria e nelle note autorizzate, tra l'altro, che:

- vi è stata una notevole riduzione delle attività affidate ai ricorrenti, i quali a giugno 2015 gestivano circa 100.000 posizioni ed a giugno 2018 solo 12.000,

- il fatto che la collaborazione con ... sia concretizzata attraverso la costituzione di una nuova società (la “*piattaforma*”, partecipata al 51% da Intrum ed al 49% da ISP), ovvero di un nuovo operatore nel settore del recupero crediti, non rende illegittima l’operazione,
- ISP le ha ceduto un autonomo ramo di azienda, costituito dalla Direzione Recupero Crediti, già in grado di fornire tutte le attività di recupero crediti di posizioni a sofferenza sia per ... sia per gli altri clienti che avrebbe conquistato sul mercato,
- per valutare l’autonomia funzionale del ramo di azienda è necessario verificare se abbia la capacità di provvedere ad uno scopo produttivo ben individuabile mediante la propria struttura organizzativa e, nella fattispecie, il ramo ceduto è in grado di continuare ad erogare in autonomia, attraverso la propria struttura organizzativa, il servizio di recupero dei crediti in sofferenza, attività trasferita, ex art. 2112 cod. civ.,
- spetta ai lavoratori provare la non genuinità del ramo e della sua cessione,
- la contestata carenza di rilevanti beni materiali, come per i *software* applicativi, rimasti in capo a ... costituisce elemento marginale,
- il ramo ceduto era preesistente rispetto alla cessione,
- emerge la carenza di interesse ad agire dei lavoratori ex art. 100 c.p.c. in quanto non hanno subito alcun deterioramento delle proprie condizioni di lavoro, anzi migliorate,
- è dotata dell’organizzazione dei mezzi necessari a fornire a ISP il servizio oggetto del contratto di *servicing*, dispone di locali distinti da quelli utilizzati da ISP, ha locato anche arredi, sedute, mobili, impianti tecnologici (di condizionamento, idrico-sanitario, elettrico, telefonico e di trasmissione dati),
- è Lei, non ... che dirige, organizza, controlla, coordina i ricorrenti e fornisce un risultato,
- non c’è confusione di ruoli né promiscuità di gestione dei dipendenti,
- l’ordine dei materiali di cancelleria viene fatto attraverso il portale “*E-catalog*” in quanto anche la fornitura del “*materiale economale*” e di altri “*materiali*” (stampanti, macchine d’ufficio elettriche/elettroniche, cancelleria) è garantita da ... in forza del contratto per la prestazione di servizi del 30.11.2018,
- i pc sono stati ceduti unitamente al ramo, anche l’utilizzo e la manutenzione dei servizi IT è oggetto del contratto (con corrispettivo annuo, per questa parte di attività, di oltre 7 milioni di euro),



- finito il periodo di transizione, l'operatività è stata del tutto autonoma quanto a badge, caselle di posta elettronica e quant'altro necessario,
- il coordinamento sulle attività esternalizzate esercitato da P "a monte", risponde a precise disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia,
- Intrum, in quanto imprenditore genuino, sopporta tutti i costi relativi all'esercizio dell'impresa, tra cui, quelli relativi ad onerosi contratti, di locazione (per lo stabile, gli arredi e i servizi accessori) e di servizi con ' per le dotazioni, gli applicativi e i servizi informatici,
- dette circostanze hanno trovato conferma anche dall'espletata istruttoria.

**1d.** Questo Giudice ritiene che i ricorrenti abbiano dimostrato, attraverso la documentazione prodotta e l'istruttoria svolta, quanto assumono mentre le deduzioni delle resistenti, non suffragate da convincenti prove, non possono essere condivise.

La prova testimoniale, pur con i consueti elementi di ambiguità o contraddizione, ha confermato la prospettazione dei fatti fornita dai ricorrenti.

**1d1.** La teste , ha dichiarato: *"Sono dipendente Intrum ex ')*  
*... Conosco i ricorrenti, eravamo prima tutti dipendenti ; (direzione recupero crediti) poi siamo stati ceduti ad Intrum. Io sono inquadrata alla terza area del CCNL credito così come i ricorrenti ... Svolgevamo tali attività in autonomia, senza riferire o doverci interfacciare con un responsabile, con i limiti che ci venivano autorizzati dalla banca ed indicati nella delega. Ciò fino al 2019 quando passando ad Intrum sono cadute le deleghe che avevamo da parte di S. I nostri poteri decisionali si sono ridotti, anzi annullati. Ora non possiamo fare più nulla in autonomia, ma tutto deve passare prima da un responsabile, a volte c'è un doppio o triplo passaggio di firme. Mentre prima eravamo autonomi a decidere fino ad un certo importo, poi passava alla firma del responsabile, ora non abbiamo alcuna autonomia, e tutto passa ad un responsabile. Se si supera un certo importo, per me è € 50.000 il mio responsabile deve chiedere un ulteriore visto alla banca. C'è un ufficio della banca che si interfaccia con Intrum e si chiama Interfaccia " Può capitare in alcuni casi che anche noi dipendenti ci rapportiamo con tale ufficio, ma di solito lo fa il responsabile ... Noi 12 (io i ricorrenti ed altri) proveniamo da Neos e facciamo un'attività di nicchia che la banca non svolgeva, pertanto abbiamo continuato a fare sempre le stesse mansioni che gli altri dipendenti non erano in grado di svolgere, non*

conscondo il prodotto consumo né le singole posizioni, così come noi non conosciamo le attività di banca ... ci rapportiamo quotidianamente, con un interscambio con la banca, sia con i colleghi delle filiali di altri uffici perché come ho già detto o dovevamo chiedere noi autorizzazioni oppure i colleghi ci contattano per chiarimenti sulle posizioni che noi seguivamo in precedenza ... la banca non ci ha fornito una procedura o delle modalità per gestire tali interscambi, ma una volta che si evidenziava un problema noi chiedevamo al responsabile. Quando ci chiamavamo gli impiegati della banca a volte rispondevano a volte rimandavo alla banca. Ad oggi la situazione non è cambiata ... per quanto mi risulta gli applicativi che utilizziamo sono di proprietà della banca. Ad esempio fino a gennaio abbiamo usato SAP per le presenze, ferie, permessi, maternità utilizzato anche dai dipendenti della banca. A gennaio tale applicativo è stato sostituito con uno di proprietà di

In caso di problemi informatici è necessario aprire un ticket: Help fou you per chiedere assistenza ed interviene il personale della banca. Anche per gli ordini di cancelleria, nulla è cambiato rispetto a prima ... abbiamo accesso ai sistemi Laweb e Ocs e fino all'estate scorsa avevamo accesso a tutti i dati dei clienti censiti. Poi l'accesso è stato limitato alle sole pratiche di Intrum ... Gli altri outsorcer non hanno accesso ai sistemi e Cap.103 continuiamo ad usare banche dati (visure catastali) e applicativi accreditandoci con user id e password di Intesa San paolo che vengono rinnovati con continuità. Per visualizzare il Crif chiediamo l'autorizzazione ad un ufficio della banca. Intrum non ha un elenco di fornitori né di legali a cui affidare incarichi, ma si rifà ad un albo fornito dalla banca che viene costantemente aggiornato ... Ero rappresentante sindacale e quando ho avuto bisogno per i miei permessi mi sono interfacciata con le relazioni industriali intesa. Dal 2020 Intrum ha un suo ufficio personale con il quale ci interfacciamo, ma per alcuni rapporti vi è sempre un interscambio con la banca, ad esempio per i permessi sindacali, e oggi per la mia assenza dovuta alla testimonianza in tribunale ho informato entrambi gli uffici non sapendo a chi scrivere. Per tutti le altre richieste prima del 2020 ci rivolgevamo alla banca ora c'è il nostro applicativo anche se non prevede tante casistiche, quindi in caso di dubbio continuiamo a rivolgerci alla banca, anzi ci rifacciamo alle regole della banca. Preciso che noi ci rivolgiamo all'ufficio risorse Intrum e poi loro decidono cosa fare o noi di nostra iniziativa chiediamo al vecchio ufficio personale alla Sig.ra

So che alcuni colleghi per esigenze di maternità si sono rivolti direttamente a loro via mail, ma non so se i permessi sono stati concessi da loro direttamente o da Intrum ... all'ufficio gestione diretta e all'ufficio supporto specialista L. ... Paolo sono state cedute parte delle attività di credito al consumo che prima noi facevamo, così abbiamo formato i colleghi e continuiamo a dare loro consulenza ... L'ufficio supporto specialistico, continua a svolgere le attività amministrative che svolgeva in precedenza e svolge anche attività di credito al consumo che prima erano assegnate a noi ... L'attività di recupero sui convenzionati ci era stata tolta ed abbiamo fatto il passaggio di consegne. Non l'abbiamo più fatta, ma i colleghi ci chiedono spesso attività a supporto ... l'ufficio operation non si occupa di detta attività (Supporto ai services esterni) salvo che per qualche piccolo conteggio, ma siamo noi i titolari ... L'Ufficio supporto specialista non è stato ceduto e ho già risposto sulle competenze. Nullo so se è stato aggiunto altro personale ... so che sono stati nominati nuovi coordinatori con profilo di quadri nei presidi small Ticket dopo la cessione ... i ricorrenti continuano a svolgere le attività di carattere amministrativo collegate alle pratiche seguite ...ho visto il Sig. ...

...on le fotocopie dei capitoli di prova che stava leggendo e studiando per la causa. L'ho sentito riferire la circostanza davanti a tutti i colleghi in ufficio i ... ,  
... i.”

**1d2.** Il teste ... ha dichiarato: “Sono dipendente Intu ... lo come responsabile della funzione legale ... transactions ... Non conosco personalmente i ricorrenti, ma sono a conoscenza dell'operazione poiché ho partecipato, operazione che ha dato origine ai fatti di causa: Omega Savoy nel 2018 avente ad oggetto la costituzione di una piattaforma per recupero crediti e la cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza a Intrum ... ; dirigeva l'attività di recupero crediti per conto di Intesa san Paolo e tutte le altre società del gruppo ... la Drc riportava funzionalmente alla direzione Capital Light bank ora non esiste più ma è stata inglobata nella direzione NPE ... uno degli obiettivi è la riduzione dei rischi legati ai prestiti in sofferenza ... il contratto principe di gestione delle sofferenze è stato sottoscritto. La side letter per la gestione del credito a consumo è stata sottoscritta a parte per motivi di tempistiche e si rimandava ad un successivo periodo di tempo per concordare in dettaglio le modalità del mandato gestionale. Nel frattempo le posizioni sono state internalizzate e non c'è più stata la

*necessità di tale mandato ... alla fine del 2019 Intesa san Paolo ha ceduto alcuni crediti non performing tra quali rientravano anche i crediti al consumo. Non so se fossero tutti quelli gestiti ... Intesa ha ceduto un portafoglio UTP (Indempienze probabili) a un veicolo di cartolarizzazione Kerma SPV Srl, Prelios è il gestore di detto portafoglio ... al momento INtrum ed Intesa condividono la piattaforma tecnologica per il recupero dei crediti, Intrum pagando un canone ad Intesa ed Intesa in quanto proprietaria.”.*

**1d3.** Il teste : ha dichiarato: *“Sono dipendente Intrum responsabile della struttura presidio small medium ticket di Bologna dal 2018 circa con inquadramento quadro direttivo IV livello con potere disciplinare ... Conosco i ricorrenti perché sono miei collaboratori subordinati. Si occupano di recupero crediti fino ad un massimo di 250.000€ ... prima la struttura si chiamava presidio credito al consumo poiché ci occupavamo solo di credito al consumo ... a seguito di riorganizzazione nel 2015 la struttura che si occupava di recupero crediti è confluita nella sezione recupero crediti di Intesa san Paolo, assumendo la denominazione di presidio Credito al consumo ... dal 2015 l’obiettivo della direzione recupero crediti era ridurre le pratiche di credito al consumo per sostituirle con pratiche più strettamente bancarie, es mutui. Questa operazione ha richiesto alcuni anni ed è ancora in corso ... i portafogli sono stati ceduti ad MB credit solution. L’operazione Hyperius si realizzò nel 2016 , mentre Sherazade nell’anno successivo ... a partire dal 2015 quando il mio ufficio entrò in Intesa San Paolo non vi furono più nuovi flussi di recupero crediti perché le posizioni di credito al consumo venivano affidati a C ... S) ... a seguito delle operazioni Hyperius e Sherazade il portafoglio di credito al consumo si ridusse ma per circa un anno mantenemmo in parallelo sia la gestione delle stesse posizioni per conto del cessionario ed acquisimmo nuove posizioni di crediti strettamente bancari ... dal 2018 i ricorrenti iniziarono a svolgere mansioni analoghe a quelle dei colleghi degli altri presidi, situazione che prima non era possibile quando gestivano solo i crediti al consumo, e lavoravano su gestionali e applicativi diversi da quelli degli altri presidi ... con il passaggio in Intrum le mansioni dei ricorrenti non vennero modificate e rimasero le stesse che svolgevano all’interno di small ticket ovvero la gestione della parte residuale del portafoglio di credito al consumo e la gestione dei crediti strettamente bancari ... le pratiche assegnate ai ricorrenti sui crediti non a sofferenza erano circa 30.000 nel 2015 e 3000 nel 2017 ...*

*nell'operazione di cessione di ramo d'azienda del 2018 si stabilì di trasferire ad Intrum tutte le sofferenze, poi altre attività rimasero in capo alla cedente ... a seguito della cessione dei rami d'azienda a ... a seguì la stipula di un contratto di servicing tra ... ed ... avente ad oggetto il trasferimento progressivo delle nuove sofferenze, la remunerazione dei servizi ecc. ... l'Ad e i manager di Intrum impartivano ai dipendenti le direttive, anche io le ricevevo ... L'ad di ... n esercitava il potere direttivo sui dipendenti tramite i vari manager. Venivano inviate comunicazione ed effettuate riunioni periodiche con i responsabili che avevano poi il compito di informare i loro sottoposti. Non ricordo indicazioni su mansioni specifiche. I dipendenti accedevano ai sistemi informatici che erano ancora di proprietà di ... 'aolo utilizzando le credenziali già in loro possesso che aveva fornito loro Ir ... . Ad oggi sono ancora quelle. A far data dalla cessione il suffisso dell'indirizzo email mutò in Intrum. I dipendenti non usavano la mensa."*

La circostanza che, secondo quanto emerso, il teste abbia letto in precedenza atti di causa non lo rende incapace a testimoniare ma impone semmai maggiore cautela e attenzione nella valutazione delle sue dichiarazioni.

**1d4.** La teste ... dichiarato: *"Sono dipendente ... a dalla data del passaggio da I ... . Ho lavorato dal 2005 per Neos poi sono confluita in Sgs poi sono stata ceduta ad Intrum ... Io e i ricorrenti abbiamo sempre svolto lo stesso tipo di lavoro. Tra di noi c'era chi si occupava maggiormente del credito al consumo io nello specifico mi occupavo della cessione del quinto ... non ricordo all'epoca come si chiamasse la struttura alla quale eravamo addetti perché se ne sono succedute tante nel tempo. Le strutture servizio recupero crediti territoriale e specialistico si occupavano dell'attività bancaria in generale ... per il credito al consumo c'erano sia pratiche a sofferenza che pratiche ad incaglio, ovvero prima del passaggio a sofferenza, e pratiche in bonis. La cessione del quinto aveva la maggioranza di pratiche "ad incaglio". Noi ci interfacciavamo principalmente con Remedation. Io e i ricorrenti ci occupavamo anche del pagamento di fatture e quindi svolgevamo anche compiti di natura amministrativa, anzi noi autorizzavamo il pagamento delle fatture, facendo stime dei costi, non eseguiamo materialmente i pagamenti. C'era un interfaccia e una collaborazione con l'ufficio di ... aolo ad esempio sulle pratiche da passare a perdita io inviavo il file con tutti i*

nominativi all'Ufficio di ..... Per il consumo andava tutto in automatico, per la cessione del quinto era più complesso. A volte loro mi chiedevano chiarimenti ... noi svolgevamo l'attività di valutazione di posizione della pratica, ci interfacciavamo con i nostri legali per concordare l'attività di recupero. Recuperavamo i documenti e li inviavamo ai legali esterni. Una volta che la pratica veniva caricata in Law web ci procuravamo i fascicoli ed eravamo il riferimento del legale esterno. Io non ho mai fatto accertamenti, ritengo che in parte di valutazione la facesse qualcuno dei ricorrenti poi però si interfacciavano con altri uffici, ma non posso essere precisa ... Nulla so di interfaccia i relazioni con l'ufficio rischi intermediari ... Per la verifica dei tassi di interesse ricordo che ci interfacciavamo con un ufficio di ..... non ricordo quale, per verificare il rispetto dei tassi soglia. Ricordo che in caso di reclami se ne occupava l'ufficio reclami di I ..... che poi però ci consultava in caso si trattasse di credito al consumo o cessione del quinto. Nulla so sulla parte che riguarda il credito convenzionato perchè non me ne sono mai occupata ... Noi avevamo deleghe per cui entro certi parametri potevamo decidere in autonomia, se la pratica superava il parametro dovevamo essere autorizzati da un responsabile. Preciso che la maggior parte delle pratiche rientrava nella nostra delega perché gli importi del credito al consumo non erano alti e se procedevamo in autonomia il lavoro procedeva più velocemente ... dopo la cessione per circa un anno per le questioni del personale (permessi, ferie, malattie) abbiamo continuato ad usare l'applicativo di Intesa san Paolo. Io non ho mai presentato richieste. Ricordo che i miei colleghi mi riferivano che per le loro richieste si interfacciavano con gli uffici di Intesa. Nulla so sui Sigg.ri ..... a ..... i ... La cessione se ben ricordo avvenne a dicembre, poi circa ad aprile i colleghi non ceduti cioè quelli di supporto specialistico presero in carico parte delle lavorazioni che prima facevamo noi e vennero da noi a fare formazione. A noi rimase solo la sofferenza, mentre prima avevamo anche gli incagli. Forse gestione diretta prese i convenzionati, ma non ricordo perché non li trattavo ... supporto specialistico svolgeva una parte di pratiche prima assegnata a noi: gli incagli, le pratiche chiuse o oggetto di precedente cessione ... vennero dei colleghi d' ..... per affiancamento sui lavori che venivano passati. Poi ricordo che sono stati fatti gli scatoloni ed il passaggio di consegne delle pratiche delle quali però io non mi occupavo ... Mi sembra di ricordare che già prima della cessione qualche pratica andasse in outsourcing ma

non ricordo con precisione ... inizialmente i colleghi di Intesa ai quali fu passato il lavoro ci chiedevano informazioni, ma nulla so sull'utilizzo da parte loro dei gestionali ... adesso ogni cosa deve essere approvata dal responsabile, non abbiamo più autonomia ... continuiamo a svolgere in parte l'attività amministrativa. Ora se ne occupa anche un altro ufficio di Intrum, ma solo per un parte, il resto continuiamo a farlo noi, raccogliamo le autorizzazioni, poi entra tutto nel flusso e il pagamento lo fa l'ufficio amministrativo di Intesa ... continuiamo a svolgere come prima l'attività di supporto ai legali, anche se sono stati divisi i team. Io non mi occupo più della cessione del quinto ma dei prodotto bancari e mi interfaccio sempre con gli avvocati ... quando c'è un problema apriamo un ticket che vien risolto da personale come prima della cessione ... il funzionario di compare nel caso in cui c'è una cancellazione ipotecaria contestuale. Almeno fino a quest'estate. Ora non lo so perché se ne occupa un altro ufficio .... capitava che ci chiedessero gli estratti conto ai quali non potevano accedere non avendo il sistema OCS“.

**1d5.** La teste ha dichiarato: “Sono dipendente solo come responsabile valore del credito delle banche estere dal settembre 2019. Lavoro per la resistente dal febbraio 93, sono stata responsabile dell'ufficio supporto tecnico amministrativo della direzione recupero crediti fino al novembre 2018 (cessione) poi dal dicembre 2018 responsabile supporto specialistico WMA ... l'Ufficio supporto svolgeva attività di supporto a favore delle banche mandanti e non svolgeva attività di tipo recuperatorio, sia giudiziale che stragiudiziale ... l'ufficio monitorava l'equa ripartizione degli incarichi tra i legali, ma non conferiva mandati ai legali per l'attività recuperatoria. C'era una precisa indicazione della banca d'Italia che impediva che le due finzioni fossero svolte dallo stesso ufficio ... noi seguivamo la società di revisione nei controlli e nelle verifiche sui bilanci delle banche mandanti ... il mio ufficio verificava che il valore economico della delibera fosse correttamente riportato nel bilancio delle banche ... Attualmente la situazione è cambiata. Gestioni diretta non appartiene più a Workout management ed amministrazione ... per la gestione transitoria delle 3000 posizioni l'ufficio non ha aumentato le risorse di personale nel periodo maggio/settembre 2019. Per altre attività: gestione atti notificati e fatturazione elettronica è stato inserito nuovo personale non ricordo esattamente quanto, ma più di dieci ... Presso i presidi recupero crediti venivano svolte attività amministrative legate alla posizione recuperatoria es registrare un

*incasso o imputazione pagamento di fattura poiché pertinenti alla singola posizione recuperatoria. Non veniva svolta attività amministrativa in generale di supporti alle banche mandanti ... in merito alla valutazione del rischio i presidi territoriali segnalavano l'evento con impatto potenzialmente negativo per la banca connesso alla singola pratica. L'analisi del rischio lo faceva il mio ufficio. Per l'attività di crediti al consumo la parte post cessione con valutazione effetti negativi per la banca veniva presidiata dal mio ufficio, i presidi potevano offrire supporto tramite informazioni perché li avevano gestiti nella fase pre cessione. La gestione delle cause passive per crediti ceduti vennero affidate al supporto specialistico nei limiti sopra indicati, le cause passive di crediti di titolarità ISP non cedute vennero seguito da Gestione diretta ed in parte dalla direzione legale della banca ...".*

**1d6.** Il teste \_\_\_\_\_ ha dichiarato: *"Sono dipendente \_\_\_\_\_ al 1.12.18 data della cessione, attualmente sono responsabile di Program e Project management. Prima della cessione ero dipendente \_\_\_\_\_ up Service \_\_\_\_\_ e lavoravo nella direzione recupero crediti sede Roma ed ero responsabile del servizio recupero crediti specialistico ... Intrum è specializzato nel servizio di recupero crediti deteriorati. Ha una funzione preposta che si chiama sales che ha lo scopo di procacciare nuovi clienti ... Intrum non ha più come cliente \_\_\_\_\_ non ricordo se \_\_\_\_\_ è ancora cliente. \_\_\_\_\_ in questi anni ha acquisito ulteriori clienti tra i quali \_\_\_\_\_ che ha affidato ad Intrum il recupero crediti di circa 300.000.000€ derivanti da una cessione di crediti di \_\_\_\_\_. Conosco i ricorrenti in quanto sono stato il loro responsabile, non diretto prima in Intesa San Paolo, poi per il mio primo anno in \_\_\_\_\_. Anche io sono stato oggetto della cessione come i ricorrenti ... i ricorrenti erano inseriti nel presidio credito al Consumo fino a settembre 2018 poi la struttura cambiò nome in "presidio recupero small ticket di Bologna" e venne aggiunta la gestione di un ulteriore portafoglio di crediti bancari es recupero di mutui ipotecari, conti correnti risolti ecc ... la direzione recupero crediti gestiva quasi esclusivamente crediti a sofferenza vi era poi una percentuale minoritaria di crediti non a sofferenza che erano in gestione alla direzione recupero crediti ed in particolare al presidio credito al consumo poi Small ticket di cui non ricordo precisione l'entità. Al momento delle cessione di ramo d'azienda questo importo di crediti non in sofferenza era ulteriormente ridotto rispetto al volume del 2015 e rappresentava una dimensione non*



significativa e minima rispetto ai crediti gestiti ... la gestione dell'attività di recupero credito era affidata anche alla direzione recupero crediti e al momento della cessione al presidio Small ticket di Bologna ... dal 2015 fu avviato un percorso di razionalizzazione dell'attività di recupero dei crediti al consumo in modo da adottare anche per tali crediti il modello organizzativo del gruppo ... valevole anche per gli altri crediti .... la cessione di Hiperius avvenne nel 2016 e quella di 400/500 milioni si è concretizzò nel 2018 con il nome di Scherazade ... non è corretto tecnicamente parlare di nuove mansioni in quanto i colleghi svolgevano già mansioni gestorie, ma per tipologie di crediti diversi ( crediti al consumo chirografari molto piccoli, difficilmente superiori a 10.000€). Le nuove mansioni erano tendenzialmente le medesime, l'attività era di recupero crediti, ma le nuove pratiche avevano importi maggiori, e venivano svolte attraverso sistemi informatici diversi e dedicati ad hoc a questa tipologia di pratiche. Ai colleghi venne chiesta una maggiore partecipazione all'attività recuperatoria, con un minore apporto degli studi legali esterni e con principale attività svolta dal gestore interno. Gli studi legali svolgevano solo attività giudiziale, in particolare mentre nel credito al consumo lo studio legale esterno si occupava sia dell'attività stragiudiziale che giudiziale, ora l'attività stragiudiziale veniva svolta dall'operatore interno e lo studio legale era incentivato a chiudere le posizioni attraverso transazioni .... I dipendenti dell'area small ticket si occupavano solo dei crediti bancari in sofferenza ... l'attività di recupero stragiudiziale è anche in modalità telefonica, epistolare e con incontri di persona ove possibile ... l'attività continuò per qualche mese per terminare le pratiche non classificate a sofferenza, poi la gestione è stata riassunta da I. . Intrum Italia ha stipulato con \_ contratti ad hoc per l'utilizzo di locali, arredi e software ed era altresì dotata di propri uffici, hardware e software ad esempio presso la sede legale di Milano ... nulla so per quanto attiene gli obblighi di sicurezza dei dipendenti, non essendo la materia di mia competenza; l'accesso ai sistemi informatici i per i dipendenti Intrum era limitato solo alle funzioni relative al recupero credito e che i dipendenti \_ reduti ad Intrum ed in forza presso la sede di Bologna dopo la cessione continuarono a rimanere negli stessi uffici, per i quali \_ stipulò con Isp contratto di locazione. Ricordo che vennero create pareti divisorie per separarli dai dipendenti . non ricordo di preciso dove fossero collocate e quante fossero. Dal 1.12.18 i dipendenti Intrum vennero dotato di proprio badge per l'ingresso. Non ricordo come fosse

organizzato l'ingresso degli uffici a Bologna, in particolare se vi fosse un portiere ... conosco la Sig.ra [redacted] nel 2018 si occupava di amministrazione del personale ed era dipendente del gruppo ISP. Non è stata ceduta. La Sig.ra [redacted] non aveva alcun potere per la concessione di ferie, permessi e gestione del personale Intrum.”.

1e. Ex art. 118 disp. att. c.p.c. si rinvia alla condivisibile motivazione della sentenza n. 265/2021 del Tribunale di Bologna, dott. Marchesini, resa in un caso identico, in cui risulta prodotta documentazione identica, che si trascrive, rilevando soltanto che l'istruttoria svolta nel caso in esame, sopra riportata, ha confermato e rafforzato quanto addotto in detta sentenza:

“Per quanto riguarda l'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire delle ricorrenti ex art. 100 cpc, proposta dalle società convenute in limine litis, osserva il Tribunale che l'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Infatti, per costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, “ il lavoratore ha sempre interesse ad accertare in giudizio la non ravvisabilità di un ramo di azienda, in un complesso di beni ceduti, e quindi l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento, non essendo ciò indifferente per il lavoratore, quale creditore della prestazione retributiva, posto che il mutamento nella persona del datore di lavoro, debitore della suddetta prestazione, può determinare una diminuzione dei diritti e delle garanzie, e tale interesse non viene meno in forza dello svolgimento in via di fatto di prestazioni lavorative a favore del cessionario”(Cass. N°25144/2017).

Nel caso in esame poi, tale interesse non è venuto meno neppure in forza dell'estensione ai dipendenti trasferiti in Intrum, di una garanzia occupazionale presso la cedente

[redacted], stante le condizioni cui la suddetta garanzia è subordinata, in forza dell'Accordo sindacale del 01-08-2018.

Ciò posto, nel merito della controversia, osserva il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata è emerso ed è incontroverso che nel novembre del 2018, [redacted] ices scpa ha operato una scissione parziale dell'azienda, conferendo a [redacted] la, il preteso ramo di azienda costituito dalla Direzione Recupero Crediti con tutte le unità di personale dipendente, con esclusione dell'Ufficio Supporto Tecnico ed Amministrativo che era la struttura che forniva il

*supporto tecnico ed amministrativo all'intero complesso, curando i rapporti con i professionisti esterni e la gestione amministrativa e legale delle attività di recupero, ed era quindi parte integrante e necessaria del preteso ramo di azienda, poiché era la testa pensante ed il raccordo decisionale-operativo di tutte le attività poste in essere dalla struttura complessa, costituita dalla Direzione Recupero Crediti.*

*E' documentalmente provato e sostanzialmente incontroverso, che tale struttura è rimasta presso la società cedente e pur ridenominata quale Supporto Specialistico ed Amministrativo, ha continuato a svolgere le medesime attività di supporto amministrativo ed operativo a favore anche delle attività svolte dai lavoratori ceduti, in necessaria interazione con gli stessi, anche dopo la cessione (documenti N°5, N°23, N°25, N°26, N°27, N°28, N°29, N°30 del ricorso introduttivo).*

*A ciò sia aggiunge che i dipendenti ceduti a Tersia spa, tra cui gli odierni ricorrenti, sono rimasti funzionalmente dipendenti delle strutture organizzative della società cedente, poi assorbita in Tersia spa, rivolgendosi alla stessa quotidianamente per l'attività di recupero crediti e venendone coordinati ed indirizzati funzionalmente, (Documenti N°38, N°39, N°40, N°41, 42, N°43, N°51, N°52, N°53, N°54, N°55, N°56, N°57 del ricorso introduttivo).*

*E' ancora provato documentalmente e sostanzialmente incontestato, che con l'atto di scissione parziale, non sono state trasferite a Tersia spa, immobilizzazioni materiali minimamente significative, né sono stati trasferiti i portafogli di crediti in sofferenza.*

*In particolare sono state trasferite solo alcune schede di Sim relative ad utenze di telefonia mobile, alcuni personal computer con annesso hardware, alcuni contratti di locazione di immobili ad uso foresteria, alcuni contratti di noleggio vetture, senza alcun trasferimento neppure dei programmi informatici necessari all'espletamento delle attività di recupero.*

*Come già detto è poi incontroverso che non sono stati trasferiti i portafogli di crediti a sofferenza.*

*In buona sostanza, semplificando, è stata trasferita la sola forza lavoro, priva dei supporti materiali, priva dei portafogli crediti da recuperare, priva dei programmi informatici, e priva della funzione di Coordinamento e Direzione Generale, e priva di qualunque autonomia operativa, posto che l'attività da svolgere richiede l'interlocuzione permanente*

*con le strutture direzionali rimaste nella società cedente e poi assorbite da Intesa San Paolo spa.*

*Sulla base della suddetta ricostruzione in fatto, osserva il Tribunale che difettano radicalmente nella presente fattispecie, tutti gli elementi definiti dalla Giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, per riconoscere la legittimità della cessione oggetto del giudizio.*

*Difetta infatti l'elemento dell'autonomia organizzativa ed economica finalizzata allo svolgimento di un'attività di produzione di beni e servizi del ramo ceduto, ossia la capacità dello stesso, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi, e di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzata nell'ambito dell'impresa cedente, al momento della cessione (Cass. N°7364/2021, N°11247/2016, N°10243/2016).*

*Sul punto, osserva il Tribunale che anche la semplice mancata cessione dei programmi informatici, rimasti nella disponibilità della cedente, è circostanza già idonea ad incidere sull'autonomia organizzativa del complesso ceduto, senza che rilevino sul punto gli eventuali contratti di service (Cass. N°1316/2017, N°19034/2017).*

*Anzi, i contratti di service dei programmi informatici, unitamente ai contratti di service della logistica degli immobili e del servizio postale, costituiscono gli indicatori della palese assenza di qualunque autonomia e di qualunque consistenza organizzativa propria, in capo al complesso ceduto, che si è risolto nella semplice cessione di contratti dei lavoratori coinvolti nell'operazione.*

*Difetta peraltro anche il requisito della preesistenza del ramo ceduto, stante l'incontroversa circostanza che ciò che è stato ceduto è semplicemente un coacervo di lavoratori, privo di elementi materiali quali uffici e dotazioni significative, programmi informatici, organizzazione direzionale e strategica, nonché privo dei portafogli dei crediti in sofferenza che rappresentavano l'oggetto e la finalità dell'attività svolta.*

*La fattispecie in esame non ricade quindi nel perimetro normativo dell'art. 2112 c.c., e le ricorrenti non sono state trasferite con l'atto di cessione, non avendo manifestato il consenso necessario ex art. 1406 c.c., con la conseguenza che il contratto di cessione di ramo di azienda, non ha efficacia nei loro confronti.*

*Viene pertanto dichiarata l'inefficacia nei confronti delle ricorrenti, della cessione di ramo di azienda intervenuta tra Intesa San Paolo spa quale incorporante di Intesa San Paolo Group Services scpa ed Intrum Italy spa, già Tersia spa, con conseguente inefficacia della cessione dei contratti di lavoro delle ricorrenti, ed Intesa San Paolo spa viene condannata al ripristino funzionale del rapporto di lavoro delle medesime ricorrenti, fin dalla data di cessione dei contratti, ad ogni effetto giuridico ed economico. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 10.200,00 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese vive. Spese generali, iva e cpa seguono come per legge.”.*

2. Le spese del giudizio, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa e respinta, così provvede:

- dichiara l'inefficacia nei confronti dei ricorrenti, della cessione di ramo di azienda intervenuta tra le resistenti Intesa San Paolo spa quale incorporante di Intesa San Paolo Group Services scpa ed Intrum Italy spa, già Tersia spa, e la conseguente inefficacia della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti stessi,
- condanna Intesa San Paolo spa al ripristino dei rapporti di lavoro dei ricorrenti, fin dalla data di cessione dei contratti, ad ogni effetto giuridico ed economico,
- Condanna le resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali a favore dei ricorrenti, liquidate in Euro 10.200,00 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa.

**Bologna, il 16.11.2021.**

**Il Giudice  
Emma Cosentino**

